

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7 PER LA "MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO STORICO-CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI LEGATI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE"

TRA

LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA di seguito denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, Gianni Torrenti

E

LA PROVINCIA DI GORIZIA di seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Presidente, Enrico Gherghetta

Premesso che:

- in data 7 settembre 2009 è stato sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero storico – culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2009, n. 0249/Pres.;
- il predetto Accordo è stato stipulato ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, recante la disciplina del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e dei siti attinente ai fatti della Prima Guerra Mondiale attraverso il sostegno di specifici progetti;
- l'articolo 6 bis della citata legge regionale 14/2000, come inserito dall'articolo 4, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a stipulare Accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali e a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti ai predetti Accordi di programma sulla base di quanto disciplinato nei medesimi;

- in relazione a quanto disposto con la norma sopra citata, l'articolo 4, comma 18, della legge regionale 30/2007 ha previsto un onere di spesa decennale di € 4.000.000,00, suddivisi in ragione di € 400.000,00 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017;

Viste le note prot. n. 18642 del 5 giugno 2013, 21552 di data 9 luglio 2013 e 32002 del 14 novembre 2014, con le quali la Provincia di Gorizia ha infine rappresentato l'impossibilità, anche per gli aspetti legati al patto di stabilità, del rispetto dei termini previsti nell'Accordo concluso e ha proposto la revisione dell'Accordo medesimo;

Atteso che la Provincia ha contestualmente prospettato alcune modificazioni al programma di interventi;

Preso atto che il cronoprogramma dell'Accordo di cui trattasi indica come termine ultimo la scadenza del 31 dicembre 2014;

Atteso che, al fine di verificare la possibilità di modificare l'Accordo di programma, il Presidente della Provincia ha convocato per il giorno 2 dicembre 2014 la Conferenza ex articolo 19 della lr 7/2000 fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e, all'esito della stessa, è stata accertata la comune e concorde volontà di pervenire alla stipula di un Accordo di programma di modifica del precedente, per garantire il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza;

Atteso che nell'immediato appare necessario provvedere con urgenza alla modifica della durata dell'Accordo di settembre 2009, rinviando a successive eventuali determinazioni le valutazioni in ordine alla definizione delle prospettate modifiche al programma degli interventi;

Atteso che persiste l'interesse della Regione nel proseguire, nello specifico con l'Amministrazione provinciale di Gorizia, il coordinamento delle azioni finalizzate alla valorizzazione turistica dei siti localizzati nell'area del Carso goriziano legati alla Grande Guerra, in una visione d'insieme che attraverso un approccio integrato coniughi la valorizzazione sia degli aspetti storico - culturali che di quelli paesaggistico - ambientali dei luoghi della memoria;

Atteso che le Parti condividono obiettivi e finalità del progetto proposto dalla Provincia di Gorizia per il finanziamento delle iniziative di valorizzazione dei luoghi e dei percorsi teatro della Prima Guerra Mondiale, nonché di riqualificazione ambientale del territorio circostante;

Ritenuto pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Gorizia n. 41 di data 15 dicembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2442 di data 12 dicembre 2014 di approvazione dello schema di Accordo e di autorizzazione alla stipula del medesimo;

Tutto ciò premesso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia convengono, per le parti di rispettiva competenza, quanto segue:

Articolo 1

(Recepimento delle premesse e finalità dell'Accordo)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che viene sottoscritto fra le Parti sopra indicate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al fine di modificare l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. La modifica all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale prevede la modifica del cronoprogramma e della durata dell'Accordo di programma stipulato nel settembre 2009.

2. L'Accordo di programma di cui all'articolo 1 viene modificato dal presente Accordo e gli elementi di variazione sono contenuti nel testo dello stesso.

Articolo 3

(Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale ha durata sino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

(Rendicontazione)

1. Il termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute viene stabilito al 30 giugno 2020.

Articolo 5

(Cronoprogramma)

1. Per consentire la realizzazione coordinata degli interventi descritti nell'Accordo del settembre 2009, sono modificati i cronoprogrammi del medesimo di cui all'allegato sub A) nei termini per consentire la durata di cui all'articolo 3.

2. Le Parti si impegnano a predisporre i cronoprogrammi definitivi entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo di modifica.

Articolo 6

(Modifiche)

1. L'Accordo può venir modificato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 7

(Entrata in vigore dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di programma entra in vigore il giorno successivo alla stipulazione.

2. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 8

(Modifica impegni)

1. Le Parti, a seguito di quanto previsto nel presente atto e nel rispetto dell'articolo 5, rinviano a successive eventuali determinazioni le valutazioni in ordine alla definizione di eventuali modifiche al programma degli interventi.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà

Gianni Torrenti

sottoscritto digitalmente

Per la Provincia di Gorizia

Il Presidente

Enrico Ghergetta

sottoscritto digitalmente

VISTO: IL PRESIDENTE